A cura del Resp. Ufficio Relazioni e Consulenze Istituzionali | **Avv. Luca Montanari**

La recente sentenza n. 13264, emanata dalla Corte di Cassazione il 4 aprile 2025, segna per la Polizia Locale un'epocale evoluzione nell'ermeneutica giuridica del concetto di "essere in servizio" con riferimento all'esercizio della funzione di polizia giudiziaria, così come delineato dall'articolo 57 del codice di procedura penale elaborato per i soli agenti, e dall'articolo 5 L. 65/1986 (lex specialis) per agenti e ufficiali, il quale non menziona limiti temporali.

Questo ultimo pronunciamento offre infatti con maggiore evidenza la corretta prospettiva sul ruolo degli operatori della Polizia Locale in relazione al loro esercizio "nel tempo" della funzione di polizia giudiziaria, da correlarsi anche e soprattutto all'identica persistenza nel tempo del loro status di pubblico ufficiale, così arricchendo notevolmente il tessuto giurisprudenziale con una lettura esegetica che definisce in modo sostanziale il più ampio perimetro d'azione temporale di questi operatori.

Secondo gli Ermellini "l'essere in servizio" di polizia giudiziaria è infatti da intendersi in senso non di "orario di lavoro" bensì "funzionale", quale elemento legato al rapporto di impiego e alle responsabilità che ne derivano in quanto permanentemente pubblici ufficiali, con l'effetto che l'agente della Polizia Locale una volta nominato in via continuativa pubblico ufficiale e fino alla cessazione formale del suo incarico, mantiene in equivalente via continuativa anche lo status soggettivo di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, a prescindere dalla sua presenza fisica nelle strutture di lavoro o dagli orari specifici in cui si trova in ufficio o sul campo.

La rivoluzionaria interpretazione adottata il 4 aprile 2025 dalla Corte innesta una nuova chiave di lettura delle norme che regolano la funzione di polizia giudiziaria da parte degli operatori della Polizia Locale, poiché questa volta i giudici non hanno trascurato di considerare l'effettiva portata del combinato disposto di cui all'articolo 357 del codice penale e all'articolo 5 della Legge 65/1986.

Quest'ultima norma infatti — ricordiamolo nuovamente: lex specialis per la Polizia Locale — elenca con chiarezza e senza tanti fronzoli le funzioni operative della Polizia Locale, stabilendo che i dipendenti di tale organo, già permanentemente pubblici ufficiali (ex art. 357 codice penale, il quale non contiene limitazioni temporali), "esercitano" — verbo scelto non casualmente dal legislatore della L. 65/1986 e oggi più che mai di cruciale importanza — funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza all'interno del proprio territorio di competenza.

Specificamente, la norma dispone che "il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo".

La struttura testuale della norma evidenzia un preciso ordine logico: prima si riconosce agli operatori di polizia locale la qualità soggettiva di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, "rivestendo a tal fine la qualità…", poi si disciplina l'esercizio delle relative funzioni.

Ciò implica che il possesso della qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria non è limitato nel tempo né subordinato ad atti contingenti o autorizzativi come quella di pubblica sicurezza.

L'utilizzo del verbo "rivestendo", con valore presente e continuativo, non accompagnato da alcuna condizione temporale o procedurale, conferisce al titolo o, meglio allo status, natura permanente e inerente in via diretta, personale e soggettiva al ruolo dell'operatore già stabilmente incardinato nello status di pubblico ufficiale.

In altri termini, la qualità di agente di polizia giudiziaria è immanente alla funzione stessa del pubblico ufficiale in attività di polizia locale, a prescindere da una specifica attività in corso.

Diversamente, la seconda parte della norma attiene all'esercizio concreto delle funzioni di polizia giudiziaria, che è esplicitamente delimitato da due condizioni: l'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e i limiti, come si vedrà in seguito, delle attribuzioni funzionali previste per il corpo di polizia locale, ove tali limiti riguardano l'operatività sul campo e non il possesso della qualità soggettiva di quei pubblici ufficiali già stabilmente tali.

Ne consegue che un operatore mantiene in concreto la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria anche nei momenti in cui non esercita materialmente le relative funzioni magari perché è "fuori orario di lavoro" o si trova al di là dell'ambito territoriale consentito, con l'unico limite che solo in tale ultimo frangente non può compiere atti propri della funzione.

Un'interpretazione restrittiva, volta a subordinare il possesso soggettivo e personale della qualità all'esercizio effettivo o a limitarla a determinati momenti, si pone in contrasto con la chiarezza testuale e sistematica della disposizione.

Se il legislatore avesse inteso attribuire la qualità in modo occasionale o funzionalmente condizionato, avrebbe infatti utilizzato formule diverse, come "assume la qualità" o "opera come agente" et similia.

Questa distinzione ha riflessi importanti: sul piano processuale, la legittimità degli atti compiuti dagli operatori non può essere messa in discussione per mancanza della qualità soggettiva, se avvenuti nell'ambito territoriale e funzionale previsto anche se fuori dell'orario di lavoro (appunto: Cass. n. 13264 del 4 aprile 2025); sul piano disciplinare o organizzativo, eventuali sconfinamenti territoriali non possono a questo punto rilevare che come meri vizi di esercizio, ma non come inesistenza del potere, stante il possesso permanente della qualità.

In definitiva, l'art. 5 della legge n. 65/1986 non ha mai introdotto alcun limite temporale al possesso della qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria da parte degli operatori di polizia locale, poiché quella di polizia giudiziaria è "a monte" una qualità diretta, personale e soggettiva del pubblico ufficiale da costui posseduta in modo stabile poiché conferita perpetuamente dalla legge, mentre "a valle" il correlato esercizio della funzione avviene con le sole limitazioni territoriali, ma non temporali perché di limitazioni temporali nella norma proprio non se ne parla.

Siffatta estensiva chiave di lettura della Corte di Cassazione acquista una rilevanza di prim'ordine nei contesti urbani contemporanei, dove la domanda di sicurezza pubblica necessita di una reattività costante e di una capacità d'intervento pronta e non vincolata da confini temporali.

La ratio decidendi della sentenza n. 13264 si rinviene quindi nell'alveo di in un impianto normativo lucido, coerente e ben delineato, forse troppo spesso speditamente liquidato con interpretazioni riduttive e semplicistiche, in realtà, come vediamo oggi, inesistenti.

Detto ciò ecco, allora, come sia anche indispensabile osservare una ulteriore statuizione che la stessa Corte è tornata a pronunziare con riferimento alla locuzione "rispettive attribuzioni".

Questa ha la funzione non di circoscrivere al ribasso l'ambito operativo della Polizia Locale, cioè di limitarla solo a determinati tipi di reati, ma piuttosto di ribadire che l'accertamento dei reati in genere costituisce nel suo insieme "attribuzione" della Polizia Locale quale prerogativa fondamentale e irrinunciabile di essa.

Ergo, la Polizia Locale può perseguire qualsiasi tipo di reato.

Già le sentenze n. 31930 del 7 giugno 2022 e n. 31231 del 25 settembre 2020, avevano prefigurato questa direzione interpretativa, che trova ora una definitiva e ancor più profonda conferma con la sentenza in esame.

In un'era segnata da una crescente complessità delle dinamiche urbane e da una sempre più sfumata intersezione tra sicurezza pubblica e privata, la decisione della Corte non solo dissolve un cruciale dilemma

giuridico, ma stabilisce un precedente di vasta portata, destinato a influenzare profondamente le future decisioni giuridiche e le pratiche nel settore della sicurezza urbana.